II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1116/2010 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2010

recante fissazione dei coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Irish whiskey per il periodo 2010/2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1]

visto il regolamento (CE) n. 1670/2006 della Commissione, del 10 novembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche [2], in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1670/2006, i quantitativi per i quali è concessa la restituzione sono i quantitativi di cereali sottoposti a controllo, distillati e moltiplicati per un coefficiente fissato annualmente per ogni Stato membro interessato. Tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, sulla base della tendenza registrata nell'andamento di tali quantitativi durante il numero di anni corrispondente al periodo medio d'invecchiamento di detta bevanda alcolica.

(2) In base alle informazioni fornite dall'Irlanda relativamente al periodo 1º gennaio-31 dicembre 2009, per l'Irish whiskey il periodo medio d'invecchiamento nel 2009 era di cinque anni.

(3) Occorre pertanto fissare i coefficienti per il periodo dal 1º ottobre 2010 al 30 settembre 2011.

(4) L'articolo 10 del protocollo n. 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo esclude la concessione di restituzioni per le esportazioni nel Liechtenstein, in Islanda e in Norvegia. L'Unione ha inoltre concluso accordi con alcuni paesi terzi che comportano la soppressione delle restituzioni all'esportazione. Di conseguenza, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1670/2006, occorre tenere conto di questi elementi nel calcolo del coefficiente per il periodo 2010/2011.

(5) Il regolamento (UE) n. 81/2010 della Commissione, del 28 gennaio 2010, recante fissazione dei coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Irish whiskey per il periodo 2009/10 [3] ha cessato di avere effetto dato che riguarda i coefficienti applicabili per il periodo 2009/2010. A fini di chiarezza e certezza del diritto è necessario abrogare il suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1º ottobre 2010 al 30 settembre 2011 i coefficienti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1670/2006, applicabili ai cereali utilizzati in Irlanda per la fabbricazione dell'Irish whiskey, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 81/2010 è abrogato.

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 33.
[3] GU L 25 del 29.1.2010, pag. 10.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º ottobre 2010 al 30 settembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2010.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Coefficienti applicabili in Irlanda		
Periodo di applicazione	Coefficiente applicabile	
	all'orzo utilizzato nella fabbricazione dell'Irish whiskey, categoria B [1]	ai cereali utilizzati nella fabbricazione dell'Irish whiskey, categoria A
Dal 1º ottobre 2010 al 30 settembre 2011	0,030	0,102

[1] Compreso l'orzo trasformato in malto.